

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Avv. Bruno De Carolis	Presidente
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Andrea Gemma	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 26/07/2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso del 5 ottobre 2011 il ricorrente – titolare di un contratto di conto corrente nonché garante di un finanziamento concesso a favore di una società terza mediante la costituzione in pegno di titoli del valore nominale di euro 80.000,00 – contesta alla banca convenuta (cessionaria di tali rapporti), in merito al conto corrente, di aver modificato *in peius* le condizioni economiche pattuite con l'intermediario cedente e di aver addebitato spese di tenuta conto non dovute. Inoltre, con riferimento al rapporto di garanzia, il ricorrente lamenta: di aver indirizzato nell'aprile 2011, nei confronti dell'istituto di credito cedente, un'istanza di riduzione della garanzia (a fronte di un minor debito residuo del prestito garantito) rimasta senza esito, ottenendo, tuttavia, la corresponsione degli interessi "per due mesi" decorsi dalla richiesta sulla "somma di euro 50.000,00"; di aver reiterato l'istanza a maggio 2011 nei confronti della banca resistente (cessionaria del rapporto), a fronte della quale la stessa avrebbe eseguito, solo in



data 2 agosto 2011, lo svincolo parziale dei titoli per il valore eccedente l'ammontare residuo del finanziamento garantito e senza riconoscere gli interessi maturati sulla predetta somma in ragione del ritardato adempimento.

Il ricorrente chiede pertanto al Collegio di condannare l'intermediario:

- i. alla restituzione delle spese di tenuta conto illegittimamente addebitate sul conto corrente a seguito della modifica delle relative condizioni contrattuali;
- ii. all'*"accredito immediato della somma eccedente il valore della garanzia"* e al pagamento degli interessi legali maturati *"per circa due mesi e mezzo"* intercorsi tra l'istanza di restrizione della garanzia pignoratizia (maggio 2011) e lo svincolo parziale (avvenuto il 2 agosto 2011) sulla somma di euro 50.000,00", indebitamente sottratta alla sua disponibilità nel suddetto periodo.

Nel costituirsi parte del presente procedimento (con controdeduzioni del 24 gennaio 2012), resiste la banca rilevando che:

- a. con riguardo alla modifica delle condizioni contrattuali del conto corrente, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il contratto prevedeva l'addebito di spese fisse di tenuta conto nella misura di euro 19,50 per trimestre (pari a euro 78,00 annuali), in conformità al documento di sintesi del 31 dicembre 2010 predisposto dall'intermediario cedente. Tuttavia, *"al fine di non compromettere la propria relazione commerciale con il cliente"*, l'intermediario rappresenta di aver rimborsato al medesimo l'importo di euro 50,00 (euro 10,00 in data 10 ottobre 2011; euro 8,00 in data 11 ottobre 2011; euro 32,00 in data 14 novembre 2011) a fronte di spese addebitate trimestralmente per complessivi euro 38,03, e contabilizzate negli estratti conto chiusi al 30 giugno e al 30 settembre 2011. L'intermediario evidenzia altresì di aver inserito il rapporto in oggetto, con decorrenza dal 1° dicembre 2011, in una categoria che non prevede spese fisse;
- b. con riguardo al rapporto di garanzia, le richieste di svincolo del pegno e di pagamento degli interessi sono infondate.

Sul punto l'intermediario sottolinea, in primo luogo, la correttezza del proprio operato in considerazione del fatto che rientra nella piena discrezionalità dell'azienda svincolare o meno – totalmente o parzialmente – le garanzie prestate a favore di crediti concessi, anche a favore di soggetti terzi, ed ancora esistenti.

In secondo luogo, la banca rileva che l'unica richiesta formale di svincolo dei titoli in garanzia è pervenuta alla medesima in data 11 luglio 2011 e che ha effettuato in data 2 agosto 2011 un primo parziale svincolo dei titoli in pegno, accreditando sul



conto corrente del ricorrente la corrispondente somma di euro 18.071,00; in data 15 novembre 2011 l'intermediario ha provveduto ad un secondo svincolo parziale dei titoli in pegno, accreditando sul medesimo conto la somma di euro 4.000,00; per l'importo residuo della garanzia, l'intermediario afferma di aver acquisito titoli dello stesso tipo di quelli già costituiti in pegno (nominali euro 28.000,00 di Buoni Ordinari del Tesoro con scadenza febbraio 2012) a copertura delle operazioni garantite, secondo quanto previsto dal contratto di garanzia stipulato nel 2008 tra il ricorrente e l'intermediario cedente.

Pertanto l'intermediario ritiene che nella fattispecie, in conformità con le condizioni negoziali, il pegno permanga *“fino al completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite”*, allo stato pendenti.

Per le ragioni esposte, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Diritto

Con il primo motivo di doglianza il ricorrente contesta l'addebito di spese di tenuta conto da parte dell'intermediario in quanto non previste contrattualmente. Viceversa, parte resistente – pur sostenendo che le suddette spese sono state applicate in conformità del contratto e secondo modalità comunicate al cliente – documenta di aver rimborsato in ogni caso al medesimo l'importo di euro 50,00, a fronte di complessivi euro 38,03 addebitati per spese di tenuta conto in sede di chiusura trimestrale al 30 giugno e al 30 settembre 2011; inoltre la resistente afferma di aver inserito il rapporto in oggetto, con decorrenza dal 1° dicembre 2011, in una categoria che non prevede spese fisse.

Pertanto con riferimento a tale profilo, considerato che sul punto è venuta meno fra le parti ogni ragione del contendere, e posto che tale circostanza è accertabile anche d'ufficio dal Collegio, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. in tal senso, ABF Roma, decisione n. 1750/2011).

Si rigetta invece il secondo motivo di ricorso riferito al rapporto di garanzia reale prestata a favore di una società terza mediante costituzione in pegno di titoli presso la convenuta.

La doglianza del ricorrente sembra incentrarsi sul ritardo, rispetto al momento della richiesta di svincolo di parte dei titoli oggetto del pegno, con cui l'intermediario avrebbe provveduto a ridurre la garanzia pignorizia, adeguandola

al valore residuo del finanziamento in essere; da ciò sorgerebbe la pretesa del ricorrente al riconoscimento di interessi legali *“per due mesi e mezzo”* e *“all’accredito immediato della somma eccedente”* il valore dei titoli costituiti in pegno rispetto al valore residuo del finanziamento pendente.

Al riguardo, si osserva innanzitutto che secondo l’art. 2794, comma 1, c.c., *“colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno”*. Solo al ricorrere delle predette condizioni il debitore può dunque pretendere lo svincolo dell’oggetto del pegno (cfr. ABF Roma, Decisione n. 159/ 2011).

Nella fattispecie in esame, posto che al momento della citata richiesta la posizione debitoria del ricorrente era ancora pendente, la banca non era tenuta alla restituzione totale o parziale del pegno costituito in occasione dell’erogazione del finanziamento.

Ciò nonostante, l’intermediario ha provveduto a restringere in parte la garanzia svincolando in due successivi momenti la complessiva somma di euro 22.071,00; peraltro, il medesimo ha prodotto il contratto di pegno su titoli stipulato nel 2008 tra il ricorrente e l’intermediario cedente in base al quale i titoli residui restano a copertura delle obbligazioni garantite.

Si evidenzia altresì che il ricorrente, sul quale incombe l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto per cui si agisce (art. 2697 c.c.; Cass., sez. III civ., 08.06.2007, n. 13390), non allega elementi da cui poter dedurre specifiche criticità o inosservanze nella condotta della convenuta, né indica chiaramente i presupposti della contestazione, limitandosi a sostenere che la banca avrebbe trattenuto – sottraendola alla propria disponibilità – la somma di euro 50.000,00; in altri termini, il medesimo non fornisce elementi idonei a fondare un obbligo della banca di provvedere al tempestivo svincolo dei titoli costituiti in pegno né una violazione di regole di condotta da cui sarebbe scaturito il lamentato ritardo.

Non risulta infine dimostrato il ritardo stesso né il pregiudizio che sarebbe derivato al ricorrente dalla *“tardiva”* riduzione del pegno. Infatti il ricorrente produce unicamente una richiesta di svincolo dei titoli in garanzia non datata e non fornisce altri documenti a supporto dell’esistenza delle istanze formulate ad aprile e a maggio 2011; la resistente (cessionaria) documenta invero di aver ricevuto l’unica



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

richiesta di svincolo in data 11 luglio 2011 e di aver soddisfatto tale istanza il 2 agosto 2011 e successivamente il 15 novembre 2011.

Considerato quanto innanzi, per tali profili il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme addebitate sul conto corrente; respinge ogni ulteriore domanda.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS